



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

Prot. n. 15.5/2020-058104 Gab

Milano, data del protocollo

Ai Sigg.ri Sindaci
dei Comuni della Città Metropolitana
di Milano (compreso il Capoluogo)

Al Sig. Commissario prefettizio
del Comune di **Grezzago (MI)**

e p.c.

Al Sig. Questore di Milano

Al Sig. Comandante Provinciale dell'Arma
dei Carabinieri di Milano

Al Sig. Comandante Provinciale della
Guardia di Finanza di Milano

Ai Sigg. Comandanti delle Polizie Locali
dei Comuni della Città Metropolitana
di Milano (compreso il Capoluogo)

OGGETTO: DPCM 21 GENNAIO 2022 – INDIVIDUAZIONE DELLE ESIGENZE ESSENZIALI E PRIMARIE PER IL SODDISFACIMENTO DELLE QUALI NON È RICHIESTO IL POSSESSO DI UNA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19.

DPCM 21 GENNAIO 2022

In attuazione del nuovo comma 1-bis dell'art. 9-bis del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, (introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1) è stato adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.18 dello scorso 24 gennaio.

Il Decreto interviene ad integrazione delle nuove misure introdotte con il D.L. n. 1/2022, che - **a far data dal 1° febbraio p.v.** - ha stabilito l'obbligo della certificazione verde "base" nell'ambito dei seguenti servizi e attività:

- pubblici uffici
- servizi postali
- servizi bancari



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

- servizi finanziari
- attività commerciali.

Relativamente a tali settori, il DPCM in commento individua le esigenze essenziali e primarie della persona, per soddisfare le quali **non** è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 (base o rafforzata) ai fini della fruizione del servizio, qui di seguito specificate:

- a) **esigenze alimentari e di prima necessità.** In particolare, a chi è sprovvisto di certificazione verde è consentito l'accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio qui di seguito indicate:

ATTIVITÀ COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO PER ACCEDERE ALLE QUALI NON È PREVISTO L'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE VERDE C.D. "BASE"
1) Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
2) Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
3) Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
4) Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
5) Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
6) Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
7) Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
8) Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
9) Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

- b) **esigenze di salute.** In particolare, a chi è sprovvisto di certificazione verde è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori. Rimangono ferme, in ogni caso, le vigenti prescrizioni in materia di permanenza degli



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

accompagnatori nei suddetti luoghi e di accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e *hospice*;

- c) **esigenze di sicurezza.** In particolare, a chi è sprovvisto di certificazione verde è comunque consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
- d) **esigenze di giustizia.** In particolare, a chi è sprovvisto di certificazione verde è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Si evidenzia che sul sito del Governo, all'indirizzo <https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone> sono disponibili le FAQ sulle nuove misure adottate, in costante aggiornamento.

In particolare, in materia di esercizi commerciali, viene precisato che l'accesso ad una struttura commerciale per cui non è previsto l'obbligo di certificazione verde (es. supermercato) consente l'acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per ogni utile aggiornamento, si evidenzia l'opportunità di consultare il sito del Governo all'indirizzo sopra indicato (<https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone>).

Il DPCM del 21 gennaio u.s. affida espressamente le verifiche sul rispetto delle nuove misure adottate ai titolari degli esercizi ed ai responsabili dei servizi sopra indicati, attraverso lo svolgimento di controlli anche **a campione**.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di monitorare il corretto svolgimento delle attività di verifica e controllo circa il rispetto delle nuove prescrizioni introdotte, come sopra sintetizzate.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, questo Ufficio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed informazione.

Il PREFETTO
(Saccone)

PREFETTURA DI MILANO TELEGRAFO
26 GEN. 2022
ORE
PROT. N°

L.GAZ.01\15\15_51Emergenza CORONA VIRUS\Corrispondenza a tutti gli Enti\Sindaci\Nota Sindaci DPCM 21 gennaio 2022.doc